

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 28/04/2023

FATTO

La ricorrente lamenta, in relazione a un contratto di finanziamento a tasso variabile di 200.000 euro (il Contratto), concluso con l'intermediario il 15 maggio 2020, l'applicazione al rapporto di condizioni inefficaci relative alla misura del tasso di interesse annuale (TAN).

In particolare, le censure della ricorrente s'incentrano sulla circostanza che l'art. 3.1. del Contratto indica un tasso di interesse variabile nella misura dell'Euribor a 3 mesi maggiorato di uno *spread* dell'4,2% e che il tasso concretamente praticato dall'intermediario è stato sempre pari al 4,2% anche quando il tasso Euribor è stato negativo.

La ricorrente riconosce che l'art. 3.2. del Contratto prevede che nel caso in cui il parametro Euribor assuma valore negativo il tasso d'interesse comunque sia pari allo *spread* (c.d. clausola *floor*) e tuttavia sostiene, citando uno specifico precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della Corte di appello di Milano, n. 6 settembre 2022, n. 2836, che la clausola sarebbe vessatoria, sicché avrebbe richiesto la specifica approvazione scritta ex art. 1342 c.c., che non è avvenuta. Chiede pertanto che sia dichiarata la nullità della clausola *floor* e che l'intermediario venga condannato a versare

l'importo di € 1.441,94 corrispondente ai maggiori interessi versati in attuazione del patto illegittimo.

L'intermediario nega la natura vessatoria della clausola *floor* e dunque la necessità della sua specifica sottoscrizione per iscritto. Sottolinea che la sentenza della Corte di appello di Milano citata dalla ricorrente è inapplicabile alla fattispecie di ricorso, riferendosi a un contratto nel quale il cliente era un consumatore, qualificazione non applicabile alla ricorrente. Ne consegue che la vessatorietà accertata dalla Corte milanese è quella regolata dal d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 (in seguito, Codice del consumo), inapplicabile *in parte qua* al rapporto con la ricorrente, mentre la vessatorietà ex art. 1341, comma 2, c.c. non ricorre per l'art. 3.2 del Contratto in quanto la clausola non rientra nell'elenco delle pattuizioni che secondo la previsione codicistica vanno approvate specificamente per iscritto.

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Con riguardo alla presunta vessatorietà della clausola di determinazione del TAN contenuta nell'art. 3 del Contratto, il suo comma 1, rubricato "Interessi", dispone che "alla data di erogazione del Finanziamento nonché per il periodo di preammortamento e per quello di ammortamento, si applica al Finanziamento un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della rilevazione alla fine del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 365/366 (l'\"Euribor\" o \tasso base\"). L'Euribor, come sopra rilevato sarà maggiorato di 4,20 punti percentuali in ragione d'anno (lo \Spread\" e congiuntamente all'Euribor, il \Tasso di Interesse\"). Il suo comma 2, rubricato "Euribor negativo", stabilisce altresì che "Il Tasso di Interesse per ogni periodo di interessi è pari alla somma algebrica dell'Euribor applicabile e dello Spread. Nel caso in cui l'Euribor sia negativo, il Tasso di Interesse per il relativo periodo di interessi sarà pari allo Spread\".

È pacifica tra la parti l'esistenza di una clausola *floor* nell'art. 3.2 del Contratto di finanziamento, in relazione alla quale la ricorrente contesta la sua vessatorietà e dunque la sua illegittimità per non essere stata specificamente approvata per iscritto, circostanza anche questa incontestata tra le parti.

La vessatorietà della clausola in esame non può essere vagliata alla luce degli artt. 33 e seg. del d. lgs 6 settembre 2005, n. 206, atteso che la ricorrente non è un consumatore e che la sua connotazione quale micro-impresa consente l'estensione della tutela prevista per i consumatori dagli articoli 18-27 del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, non anche quella concernente i "rapporti di consumo" e il contenuto dei contratti conclusi con i consumatori. Ne discende per ciò solo l'inapplicabilità alla vicenda controversa del precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente, indubbiamente riferito un rapporto tra professionista e consumatore.

Per quanto concerne la valutazione della vessatorietà dell'art. 3.2. del Contratto in base all'art. 1341, comma 2, c.c., quest'ultimo dispone che sono vessatorie "le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria\".

In linea con il costante orientamento dell'ABF, si osserva che la "clausola *floor*" non è in sé vessatoria attenendo alla determinazione delle condizioni economiche del contratto, contenuto diverso da quello delle pattuizioni elencate in via tassativa dall'art.

1341, comma 2, c.c. ai fini della specifica sottoscrizione, la cui applicazione al caso di specie non è possibile neppure in via meramente estensiva, esclusa in ogni caso quella in via analogica (v. per tutte Cassazione 29 maggio 2014, n. 12044).

La clausola *floor* potrebbe configurarsi illegittima sotto questo aspetto solo se formulata in modo ambiguo o non chiaramente intellegibile e tuttavia nel caso di specie è espressamente contenuta nel Contratto ed è inserita in modo chiaro e visibile nello stesso articolo dedicato alla determinazione del tasso di interesse quale elemento essenziale del finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 8843/2022; Collegio di Roma, decisione n. 6953/2022; Collegio di Roma, decisione n. 6936/2022; Collegio di Milano, decisione n. 11583/18).

L'art. 3.2. del Contratto va dunque considerato legittimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA